

LEGGE 7 APRILE 1997, N. 112.

RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELL'UCRAINA SULLA PROMOZIONE E
PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO, FATTO A ROMA IL 2 MAGGIO 1995.

G.U. 02.05.1997 N. 100 SUPPL.ORD.
LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO
APPROVATO;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:
LEGGE 7 APRILE 1997, N. 112.
RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELL'UCRAINA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI
INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO, FATTO A ROMA IL 2 MAGGIO 1995.

ART. 1.

1. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E' AUTORIZZATO A RATIFICARE
L'ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELL'UCRAINA
SULLA
PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO, FATTO A
ROMA IL 2
MAGGIO 1995.

ART. 2.

1. PIENA ED INTERA ESECUZIONE E' DATA ALL'ACCORDO DI CUI ALL'ARTICOLO
1 A
DECORRERE DALLA DATA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE IN CONFORMITA' A
QUANTO DI-
SPOSTO DALL'ARTICOLO 12 DELL'ACCORDO STESSO.

ART. 3.

1. LA PRESENTE LEGGE ENTRA IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO
DELLA
SUA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE.

LA PRESENTE LEGGE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SARA' INSERITA
NELLA
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. E'
FATTO
OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME
LEGGE DELLO
STATO.

DATA A ROMA, ADDI' 7 APRILE 1997

SCALFARO
PRODI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DINI, MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

VISTO, IL GUARDASIGILLI: FLICK

LAVORI PREPARATORI CAMERA DEI DEPUTATI (ATTO N. 2217): PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (DINI) IL 13 SETTEMBRE 1996. ASSEGNATO ALLA III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI), IN SEDE REFERENTE, IL 10 OTTOBRE 1996, CON PARERI DELLE COMMISSIONI I, II, V, VI E X. ESAMINATO DALLA III COMMISSIONE IL 4 DICEMBRE 1996. ESAMINATO IN AULA IL 13 GENNAIO 1997 E APPROVATO IL 15 GENNAIO 1997. SENATO DELLA REPUBBLICA (ATTO N. 1953): ASSEGNATO ALLA 3A COMMISSIONE (AFFARI ESTERI), IN SEDE REFERENTE, IL 28 GENNAIO 1997, CON PARERI DELLE COMMISSIONI 1A, 2A, 5A, 6A, 10A E DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITA' EUROPEE. ESAMINATO DALLA 3A COMMISSIONE IL 18 E 25 MARZO 1997. RELAZIONE SCRITTA ANNUNCIATA IL 27 MARZO 1997 (ATTO N. 1953/A - RELATORE SEN. PIANETA). ESAMINATO IN AULA E APPROVATO IL 2 APRILE 1997.

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELL'UCRAINA, QUI DI SEGUITO DENOMINATI PARTI CONTRAENTI,
DESIDERANDO CREARE CONDIZIONI FAVOREVOLI PER UNA MAGGIORE COOPERAZIONE ECONOMICA FRA I DUE PAESI, ED IN PARTICOLARE PER GLI INVESTIMENTI DI CAPITALE EFFETTUATI DA INVESTITORI DI UNA PARTE CONTRAENTE NEL TERRITORIO DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE E RICONOSCENDO CHE LA PROMOZIONE E LA RECIPROCA PROTEZIONE DI TALI INVESTIMENTI, FONDATE SU ACCORDI INTERNAZIONALI, CONTRIBUIRANNO A STIMOLARE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI ATTE A FAVORIRE LA PROSPERITA' DI ENTRAMBI I PAESI, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

DEFINIZIONI

AI FINI DEL PRESENTE ACCORDO:

1. PER "INVESTIMENTO" SI INTENDE OGNI BENE INVESTITO, PRIMA O DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE ACCORDO, DA PERSONE FISICHE O GIURIDICHE DI UNA PARTE CONTRAENTE NEL TERRITORIO DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE, IN CONFORMITA' ALLE LEGGI, AI REGOLAMENTI ED ALLE PRASSI AMMINISTRATIVE DI QUEST'ULTIMA. IL

TERMINE "INVESTIMENTO" COMPRENDERA' IN PARTICOLARE, MA NON ESCLUSIVAMENTE:

A) BENI MOBILI ED IMMOBILI, NONCHE' OGNI ALTRO DIRITTO DI PROPRIETA' "IN REM", QUALI PEGNI, VINCOLI ED IPOTECHE;

B) TITOLI AZIONARI, TITOLI OBBLIGAZIONARI, QUOTE DI PARTECIPAZIONE O OGNI

ALTRA FORMA DI PARTECIPAZIONE IN IMPRESE ED OGNI ALTRO TITOLO DI CREDITO,

NONCHE' TITOLI DI STATO;

C) CREDITI FINANZIARI O ALTRI REDDITI AVENTI VALORE ECONOMICO DERIVANTI DA

INVESTIMENTI, NONCHE' UTILI REINVESTITI ED UTILI DA CAPITALI;

D) DIRITTI D'AUTORE, MARCHI COMMERCIALI, BREVETTI, DESIGNS INDUSTRIALI ED

ALTRI DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE, KNOW-HOW, SEGRETI

COMMERCIALI, DENOMINAZIONI COMMERCIALI ED AVVIAMENTO;

E) OGNI DIRITTO DI NATURA ECONOMICA DERIVANTE DA LEGGE O DA CONTRATTO,

NONCHE' OGNI LICENZA E CONCESSIONE RILASCIATA IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIO-

NI VIGENTI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' ECONOMICHE, COMPRESSE QUELLE DI PRO-

SPEZIONE, COLTIVAZIONE, ESTRAZIONE E SFRUTTAMENTO DI RISORSE NATURALI;

F) OGNI INCREMENTO DI VALORE DELL'INVESTIMENTO ORIGINARIO. QUALSIASI MODI-

FICA DELLA FORMA DELL'INVESTIMENTO NON IMPLICA UN CAMBIAMENTO DELLA SUA SO-STANZA.

2. PER "INVESTITORE", SI INTENDE QUALSIASI PERSONA FISICA O GIURIDICA DI

UNA PARTE CONTRAENTE CHE EFFETTUI, DIRETTAMENTE O ATTRAVERSO SUE CONSOCIATE,

INVESTIMENTI NEL TERRITORIO DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE.

3. PER "PERSONA FISICA", SI INTENDE, CON RIFERIMENTO A CIASCUNA DELLE DUE

PARTI CONTRAENTI, QUALSIASI PERSONA FISICA CHE ABBA PER LEGGE LA CITTADINAN-

ZA DI QUELLO STATO IN CONFORMITA' CON LE SUE LEGGI.

4. PER "PERSONA GIURIDICA" SI INTENDE, CON RIFERIMENTO A CIASCUNA DELLE

DUE PARTI CONTRAENTI, QUALSIASI ENTITA' COSTITUITA O DEBITAMENTE STRUTTURATA

SECONDO LE LEGGI DI UNA DELLE PARTI CONTRAENTI, AVENTE LA SEDE PRINCIPALE NEL

TERRITORIO DI UNA DELLE DUE PARTI CONTRAENTI E DA QUESTA RICONOSCIUTA.

5. PER "REDDITI" SI INTENDONO LE SOMME RICAVATE DA UN INVESTIMENTO;

ESSI COMPREDONO IN PARTICOLARE, MA NON ESCLUSIVAMENTE, PROFITTI O INTE-

RESSI, UTILI DA CAPITALE, DIVIDENDI, ROYALTIES O COMPENSI E SPETTANZE DIVERSE, INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE SIANO IN DENARO O IN NATURA.

6. PER "TERRITORIO" SI INTENDONO, OLTRE ALLE ZONE RACCHIUSE ENTRO I CONFINI TERRESTRI, ANCHE LE "ZONE MARITTIME". QUESTE ULTIME COMPRENDONO ALTRESI' LE ZONE MARINE E SOTTOMARINE SULLE QUALI LE PARTI CONTRAENTI ESERCITANO LA LORO SOVRANITA, NONCHE' DIRITTI SOVRANI E GIURISDIZIONALI, SECONDO IL DIRITTO INTERNAZIONALE.

7. PER "ACCORDO DI INVESTIMENTO" SI INTENDE UN ACCORDO FRA UNA PARTE CONTRAENTE (LE SUE AGENZIE O I SUOI RAPPRESENTANTI) ED UN INVESTITORE DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE IN MATERIA DI INVESTIMENTO.

8. PER "DIRITTO DI ACCESSO" SI INTENDE IL DIRITTO DELL'INVESTITORE DI UNA DELLE DUE PARTI CONTRAENTI DI ESSERE AMMESSO AD EFFETTUARE INVESTIMENTI NEL TERRITORIO DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE.

ARTICOLO 2

- PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

1. LE DUE PARTI CONTRAENTI INCORAGGERANNO GLI INVESTITORI DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE AD EFFETTUARE INVESTIMENTI NEL PROPRIO TERRITORIO IN CONFORMITA' ALLE LORO LEGGI ED AI LORO REGOLAMENTI.

2. GLI INVESTITORI DI UNA DELLE DUE PARTI CONTRAENTI DOVRANNO AVERE DIRITTO DI ACCESSO ALLE ATTIVITA' DI INVESTIMENTO NEL TERRITORIO DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE, NON MENO FAVOREVOLE DI QUELLO CONCESSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3.1, IN CONFORMITA' ALLA LEGISLAZIONE DI QUEST'ULTIMA.

3. CIASCUNA PARTE CONTRAENTE DOVRA' GARANTIRE IN OGNI MOMENTO UN TRATTAMENTO GIUSTO ED EQUO AGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI DAGLI INVESTITORI DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE. CIASCUNA PARTE CONTRAENTE ASSICURERA' CHE LA GESTIONE, IL MANTENIMENTO, L'USO, LA TRASFORMAZIONE, IL GODIMENTO O LA CESSIONE DEGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI SUL PROPRIO TERRITORIO DA INVESTITORI DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE, NONCHE' LE PERSONE GIURIDICHE, IN PARTICOLARE MA NON ESCLUSIVAMENTE, LE SOCIETA' E LE IMPRESE IN CUI DETTI INVESTIMENTI SONO STATI EFFET-

TUATI, NON VENGANO IN ALCUN MODO ASSOGGETTATE A PROVVEDIMENTI INGIUSTIFICATI O DISCRIMINATORI.

4. CIASCUNA PARTE CONTRAENTE SI ADOPERERA' AL FINE DI CREARE E MANTENERE NEL PROPRIO TERRITORIO QUELLE CONDIZIONI ECONOMICHE E GIURIDICHE FAVOREVOLI ATTE A PERMETTERE INVESTIMENTI DA PARTE DEGLI INVESTITORI DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE IN CONFORMITA' CON LA PROPRIA LEGISLAZIONE, IVI COMPRESO IL RISPETTO, IN BUONA FEDE, DI TUTTI GLI IMPEGNI ASSUNTI IN RELAZIONE A CIASCUN SPECIFICO INVESTITORE.

ARTICOLO 3

- TRATTAMENTO NAZIONALE E CLAUSOLA DELLA NAZIONE PIU' FAVORITA

1. LE DUE PARTI CONTRAENTI, NELL'AMBITO DEL PROPRIO TERRITORIO, ACCORDE-
RANNO AGLI INVESTIMENTI ED AI RELATIVI REDDITI DEGLI INVESTITORI DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE UN TRATTAMENTO NON MENO FAVOREVOLE DI QUELLO RISERVATO AGLI INVESTIMENTI E RELATIVI REDDITI DEI PROPRI INVESTITORI O DI QUELLI DI PAESI TERZI.

2. QUALORA GLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI VIGENTI O CHE POTRANNO ENTRARE IN VIGORE IN FUTURO PER UNA DELLE DUE PARTI CONTRAENTI CONTENGANO NORME, SIANO ESSE SPECIFICHE O GENERALI, CHE AUTORIZZINO GLI INVESTIMENTI EFFETTUATI DA INVESTITORI DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE A GODERE DI UN TRATTAMENTO PIU' FAVOREVOLE DI QUELLO ACCORDATO DAL PRESENTE ACCORDO, DETTE NORME DOVRANNO, NELLA MISURA IN CUI ESSE SIANO PIU' FAVOREVOLI, PREVALERE SUL PRESENTE ACCORDO.

3. LE DISPOSIZIONI DEI PARAGRAFI 1 E 2 DEL PRESENTE ARTICOLO NON FANNO RIFERIMENTO AI VANTAGGI ED AI PRIVILEGI CHE UNA PARTE CONTRAENTE PUO' CONCEDERE AGLI INVESTITORI DI PAESI TERZI IN VIRTU' DELLA PROPRIA APPARTENENZA AD UNIONI DOGANALI O ECONOMICHE, AD UN MERCATO COMUNE, AD UN'AREA DI LIBERO SCAMBIO, AD UN ACCORDO REGIONALE O SUB-REGIONALE, AD UN ACCORDO ECONOMICO MULTILATERALE INTERNAZIONALE, O AD ACCORDI STIPULATI AL FINE DI EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE O FACILITARE GLI SCAMBI TRANSFRONTALIERI.

ARTICOLO 4

RISARCIMENTO PER DANNI O PERDITE

1. QUALORA GLI INVESTITORI DI UNA DELLE DUE PARTI CONTRAENTI SUBISCANO PERDITE O DANNI NEGLI INVESTIMENTI DA ESSI EFFETTUATI NEL TERRITORIO DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE A CAUSA DI GUERRE O ALTRO TIPO DI CONFLITTI ARMATI, STATI DI EMERGENZA, GUERRE CIVILI O ALTRI AVVENIMENTI ANALOGHI, LA PARTE CONTRAENTE NELLA QUALE E' STATO EFFETTUATO L'INVESTIMENTO DOVRA' ACCORDARE UN ADEGUATO RISARCIMENTO PER DETTI DANNI E PERDITE, INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE ESSI SIANO STATI CAUSATI O MENO DA FORZE GOVERNATIVE. I RELATIVI PAGAMENTI DOVRANNO ESSERE LIBERAMENTE TRASFERIBILI SENZA INDEBITO RITARDO. GLI INVESTITORI INTERESSATI DOVRANNO GODERE DI UN TRATTAMENTO SIMILE A QUELLO CONCESSO AI CITTADINI DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE ED IN OGNI CASO NON MENO FAVOREVOLE, DI QUELLO CONCESSO AGLI INVESTITORI DI PAESI TERZI.

ARTICOLO 5

ESPROPRIO

1. GLI INVESTIMENTI DEGLI INVESTITORI DI CIASCUNA DELLE DUE PARTI CONTRAENTI NON DOVRANNO ESSERE SOGGETTI, "DE JURE" O "DE FACTO", AD ESPROPRIO O A MISURE AVENTI EFFETTI ANALOGHI ALLA NAZIONALIZZAZIONE O ALL'ESPROPRIO (QUI DI SEGUITO DEFINITE "ESPROPRIO") NEL TERRITORIO DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE, SE NON A FINI PUBBLICI E DI INTERESSE NAZIONALE.

L'ESPROPRIO DOVRA' ESSERE EFFETTUATO A NORMA DI LEGGE, SU BASE NON DISCRIMINATORIA E DIETRO IMMEDIATO, ADEGUATO ED EFFETTIVO RISARCIMENTO.

DETTO RISARCIMENTO SARA' EQUIVALENTE AL VALORE DI MERCATO DELL'INVESTIMENTO ESPROPRATO IMMEDIATAMENTE PRIMA DEL MOMENTO IN CUI LA DECISIONE DI ESPROPRIO SIA STATA ANNUNCIATA.

IL TASSO DI CAMBIO APPLICABILE A DETTO RISARCIMENTO SARA' QUELLO PREVALENTE ALLA DATA IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE AL MOMENTO IN CUI LA DECISIONE DI ESPROPRIO SIA STATA ANNUNCIATA.

IL RISARCIMENTO DOVRA' COMPRENDERE UN INTERESSE CALCOLATO SULLA BASE DEL LIBOR MATURATO DALLA DATA DI ESPROPRIO ALLA DATA DEL PAGAMENTO, DOVRA' ESSERE EFFETTUATO SENZA RITARDO, ED AL MASSIMO ENTRO TRE MESI, DOVRA' ESSERE EFFET-

TIVAMENTE REALIZZABILE E LIBERAMENTE TRASFERIBILE IN VALUTA CONVERTIBILE.

2. IN ASSENZA DI UN'INTESA FRA LA PARTE CONTRAENTE OSPITANTE E L'INVESTITORE CIRCA L'ENTITA' DEL RISARCIMENTO, QUEST'ULTIMO DOVRA' BASARSI SUGLI STESSI PARAMETRI DI RIFERIMENTO PRESI IN CONSIDERAZIONE NEI DOCUMENTI PER LA COSTITUZIONE DELL'INVESTIMENTO.

3. LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO DOVRANNO ALTRESI' APPLICARSI NEI CASI IN CUI UNA DELLE DUE PARTI CONTRAENTI ESPROPRI I BENI DI UNA SOCIETA' FORMATA O COSTITUITA AI SENSI DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE NEL SUO TERRITORIO E DELLA QUALE GLI INVESTITORI DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE POSSIEDANO AZIONI.

NEL CASO IN CUI L'OGGETTO DELL'ESPROPRIO SIA UNA PERSONA GIURIDICA COSTITUITA CONGIUNTAMENTE DA INVESTITORI UCRAINI ED ITALIANI, LA VALUTAZIONE DELLA QUOTA AZIONARIA DELL'INVESTITORE SARA', NELLA VALUTA DELL'INVESTIMENTO, NON INFERIORE AL VALORE ORIGINARIO, A CUI VERRANNO SOMMATI GLI AUMENTI DI CAPITALE E LA RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE, I PROFITTI NON DISTRIBUITI ED I FONDI DI RISERVA, E DETRATTO IL VALORE DELLE RIDUZIONI E DELLE PERDITE DI CAPITALE.

4. L'INVESTITORE DI UNA DELLE DUE PARTI CONTRAENTI CHE ASSERISCA CHE TUTTO O PARTE DEL SUO INVESTIMENTO SIA STATO COLPITO DA ESPROPRIO, AVRA' DIRITTO AD UNA IMMEDIATA REVISIONE DA PARTE DELLE COMPETENTI AUTORITA' GIUDIZIARIE O AMMINISTRATIVE DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE AL FINE DI DETERMINARE SE DETTA MISURA SI SIA VERIFICATA O MENO, ED, IN CASO AFFERMATIVO, SE DETTA MISURA ED IL RELATIVO RISARCIMENTO SI CONFORMANO ALLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ACCORDO ED AI PRINCIPI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE ED AL FINE DI DECIDERE SU TUTTE LE ALTRE QUESTIONI CONNESSE.

5. IL RISARCIMENTO VERRA' CONSIDERATO EFFETTIVO NEL CASO IN CUI SIA STATO CORRISPOSTO NELLA STESSA VALUTA IN CUI L'INVESTITORE STRANIERO HA EFFETTUATO L'INVESTIMENTO, NELLA MISURA IN CUI DETTA VALUTA SIA O RESTI CONVERTIBILE, O

ALTRIMENTI, IN QUALSIASI ALTRA VALUTA ACCETTATA DALL'INVESTITORE. IL RISARCIMENTO SARA' LIBERAMENTE TRASFERIBILE.

6. LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO DOVRANNO ALTRESI' APPLICARSI AGLI UTILI DA INVESTIMENTO NONCHE', IN CASO DI DISMISSIONE, AI PROVENTI DELLA LIQUIDAZIONE.

7. QUALORA, DOPO LA PRIVAZIONE DELLA PROPRIETA' DETERMINATA DALL'ESPROPRIO, I BENI DI CUI TRATTASI NON SIANO STATI UTILIZZATI, IN TUTTO O IN PARTE, A DETTO SCOPO IL PROPRIETARIO O IL SUO AVENTE CAUSA SONO AUTORIZZATI A RIACQUISTARE I BENI AL PREZZO DI MERCATO.

ARTICOLO 6

- RIMPATRIO DI CAPITALI, PROFITTI E UTILI DA INVESTIMENTO

1. CIASCUNA PARTE CONTRAENTE GARANTIRA' CHE GLI INVESTITORI DELL'ALTRA

PARTE CONTRAENTE POSSANO TRASFERIRE ALL'ESTERO, SENZA INDEBITO RITARDO, SOMME

RELATIVE AD INVESTIMENTI IN QUALSIASI VALUTA CONVERTIBILE. DETTI TRASFERIMENTI

COMPRESI, IN PARTICOLARE, MA NON ESCLUSIVAMENTE:

A) CAPITALI E CAPITALI AGGIUNTIVI, IVI COMPRESI GLI UTILI REINVESTITI, UTILIZZATI PER MANTENERE ED INCREMENTARE UN INVESTIMENTO;

B) PROFITTI NETTI, DIVIDENDI, ROYALTIES, QUOTE, INTERESSI ED ALTRI UTILI;

C) REDDITI DERIVANTI DALLA TOTALE O PARZIALE VENDITA O DALLA TOTALE O PARZIALE

LIQUIDAZIONE DI UN INVESTIMENTO;

D) REMUNERAZIONI E SPETTANZE CORRISPOSTE AI CITTADINI DELL'ALTRA PARTE

CONTRAENTE PER ATTIVITA' E SERVIZI PRESTATI IN RELAZIONE AD UN INVESTIMENTO

EFFETTUATO NEL TERRITORIO DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE, NELLA MISURA E SECONDO

LE MODALITA' PRESCRITTE DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE E DAI REGOLAMENTI VIGENTI.

2. CIASCUNA PARTE CONTRAENTE SI IMPEGNA AD ACCORDARE AGLI INVESTITORI DELL'

ALTRA PARTE CONTRAENTE LE CONDIZIONI PER IL TRASFERIMENTO ALL'ESTERO, SENZA

INDEBITO RITARDO, IN QUALSIASI VALUTA CONVERTIBILE, DEI FONDI PER RIMBORSARE

I PRESTITI ASSUNTI IN RELAZIONE AD UN INVESTIMENTO ED AL PAGAMENTO DEI RELATIVI

INTERESSI.

3. SENZA LIMITARE LA PORTATA DI QUANTO DISPOSTO ALL'ARTICOLO 3 DEL PRESENTE

TE ACCORDO, LE PARTI CONTRAENTI SI IMPEGNANO AD ACCORDARE AI TRASFERIMENTI DI CUI AL PARAGRAFO 1 DEL PRESENTE ARTICOLO LO STESSO TRATTAMENTO FAVOREVOLE ACCORDATO AGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI DA INVESTITORI DI PAESI TERZI, NEL CASO ESSO SIA PIU' FAVOREVOLE.

ARTICOLO 7

- SURROGA

1. NEL CASO IN CUI UNA PARTE CONTRAENTE OD UN SUO ENTE ABBAIA FORNITO UNA GARANZIA ASSICURATIVA RISPETTO A RISCHI NON COMMERCIALI PER GLI INVESTIMENTI EFFETTUATI DA UNO DEI SUOI INVESTITORI NEL TERRITORIO DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE, ED ABBAIA EFFETTUATO DEI PAGAMENTI A DETTI INVESTITORI SULLA BASE DI DETTA GARANZIA ASSICURATIVA, L'ALTRA PARTE CONTRAENTE DOVRA' RICONOSCERE LA CESSIONE DEI DIRITTI DELL'INVESTITORE ALLA PRIMA PARTE CONTRAENTE O AL SUO ENTE.

ARTICOLO 8

- PROCEDURE DI TRASFERIMENTO

1. I TRASFERIMENTI DI CUI AGLI ARTICOLI 4, 5, 6 E 7 DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI SENZA INDEBITO RITARDO E IN OGNI CASO ENTRO SEI MESI DALL'ADEMPIMENTO DI TUTTI GLI OBBLIGHI FISCALI, E DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI IN VALUTA CONVERTIBILE. TUTTI I TRASFERIMENTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI AL TASSO DI CAMBIO PREVALENTE SUL MERCATO APPLICABILE ALLA DATA IN CUI L'INVESTITORE NE HA FATTO RICHIESTA, AD ECCEZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL PARAGRAFO 3 DELL'ARTICOLO 5 RELATIVO AL TASSO DI CAMBIO APPLICABILE NEL CASO DI UNA DELLE MISURE DI CUI AL PARAGRAFO 2 DELL'ARTICOLO 5.

2. GLI OBBLIGHI FISCALI DI CUI AL PRECEDENTE PARAGRAFO SARANNOCONSIDERATI ADEMPIUTI QUANDO L'INVESTITORE AVRA' ESPLETATO LE PROCEDURE PREVISTE DALLA LEGGE DELLA PARTE CONTRAENTE NEL CUI TERRITORIO E' STATO EFFETTUATO L'INVESTIMENTO.

ARTICOLO 9

- COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI INVESTIMENTO

1. TUTTE LE CONTROVERSIE, CHE DOVESSERO INSORGERE TRA UNA PARTE CONTRAENTE

E GLI INVESTITORI DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE IN MERITO AGLI INVESTIMENTI, I-
VI COMPRESSE QUELLE RELATIVE ALL'AMMONTARE DEL RISARCIMENTO,
DOVRANNO ESSERE,
PER QUANTO POSSIBILE, COMPOSTE IN VIA AMICHEVOLE.

2. QUALORA L'INVESTITORE ED UNA DELLE DUE PARTI CONTRAENTI ABBIANO STIPU-
LATO UN ACCORDO DI INVESTIMENTO, DOVRA' APPLICARSI LA PROCEDURA
PREVISTA IN
DETTO ACCORDO DI INVESTIMENTO.

3. QUALORA TALI CONTROVERSIE NON POSSANO ESSERE COMPOSTE IN VIA
AMICHEVOLE
ENTRO SEI MESI DALLA DATA IN CUI SIA STATA PRESENTATA UNA RICHIESTA
SCRITTA
DI COMPOSIZIONE, L'INVESTITORE INTERESSATO POTRA', A SUA SCELTA,
SOTTOPORRE
LA CONTROVERSIA:

(A) AL TRIBUNALE COMPETENTE DELLA PARTE CONTRAENTE CHE ABBA LA
COMPETENZA
GIURISDIZIONALE A DECIDERE;

(B) AD UN TRIBUNALE ARBITRALE "AD HOC" IN CONFORMITA' AL
REGOLAMENTO IN
MATERIA DI ARBITRATO DELLA COMMISSIONE DELLE NAZIONI UNITE SUL
DIRITTO COM-
MERCIALE INTERNAZIONALE (UNCITRAL). LA PARTE CONTRAENTE OSPITANTE SI
IMPEGNA
AD ACCETTARE DETTO ARBITRATO;

(C) AL "CENTRO INTERNAZIONALE PER LA COMPOSIZIONE DELLE
CONTROVERSIE IN
MATERIA DI INVESTIMENTO", PER L'APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE DI
ARBITRATO DI
CUI ALLA CONVENZIONE DI WASHINGTON DEL 18 MARZO 1965 SULLA
COMPOSIZIONE DELLE
CONTROVERSIE IN MATERIA DI INVESTIMENTO FRA STATI E CITTADINI DI ALTRI
STATI,
QUALORA O NON APPENA LE PARTI CONTRAENTI VI ABBIANO ADERITO.

4. NESSUNA PARTE CONTRAENTE DOVRA' TRATTARE TRAMITE I CANALI
DIPLOMATICI
QUALSIASI MATERIA DEFERITA AD UNA PROCEDURA DI ARBITRATO O AI
PROCEDIMENTI
GIUDIZIARI IN CORSO FINO AL COMPLETAMENTO DI DETTI PROCEDIMENTI E
FINCHE' LA
PARTE CONTRAENTE NON SI SIA CONFORMATA ALLA DECISIONE PRESA DAL
TRIBUNALE AR-
BITRALE ENTRO I TERMINI PRESCRITTI DALLA DECISIONE O ENTRO I TERMINI
CHE PO-
TRANNO ESSERE DETERMINATI SULLA BASE DELLE DISPOSIZIONI DEL DIRITTO
INTERNO O
INTERNAZIONALE APPLICABILI AL CASO IN SPECIE.

ARTICOLO 10

- COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA PARTI CONTRAENTI

1. TUTTE LE CONTROVERSIE CHE DOVESSERO INSORGERE TRA LE PARTI CONTRAENTI IN MERITO ALL'INTERPRETAZIONE O ALL'APPLICAZIONE DEL PRESENTE ACCORDO DOVRANNO ESSERE COMPOSTE, PER QUANTO POSSIBILE, AMICHEVOLMENTE TRAMITE I CANALI DIPLOMATICI.

2. QUALORA TALI CONTROVERSIE NON POSSANO ESSERE RISOLTE ENTRO SEI MESI DALLA DATA IN CUI UNA PARTE CONTRAENTE NE INFORMA L'ALTRA PER ISCRITTO, ESSE DOVRANNO, SU RICHIESTA DI UNA DELLE DUE PARTI CONTRAENTI, ESSERE SOTTOPOSTE AD UN TRIBUNALE ARBITRALE "AD HOC" IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ARTICOLO.

3. IL TRIBUNALE ARBITRALE VERRA' COSTITUITO SECONDO LE SEGUENTI MODALITA': ENTRO DUE MESI DALLA RICEZIONE DELLA RICHIESTA DI ARBITRATO CIASCUNA PARTE CONTRAENTE DOVRA' NOMINARE UN MEMBRO DEL TRIBUNALE. I DUE MEMBRI DOVRANNO POI DESIGNARE UN CITTADINO DI UNO STATO TERZO CHE DOVRA' FUNGERE DA PRESIDENTE. IL PRESIDENTE VERRA' NOMINATO ENTRO TRE MESI DALLA DATA DI NOMINA DEGLI ALTRI DUE MEMBRI.

4. QUALORA, ENTRO I TERMINI DI CUI AL PARAGRAFO 3 DEL PRESENTE ARTICOLO, LE NOMINE NON SIANO STATE EFFETTUATE, CIASCUNA PARTE CONTRAENTE POTRA', IN ASSENZA DI ALTRE INTENSE, CHIEDERE AL PRESIDENTE DELLA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA DI PROCEDERE ALLA NOMINA.

NEL CASO IN CUI IL PRESIDENTE DELLA CORTE SIA CITTADINO DI UNA DELLE DUE PARTI CONTRAENTI, O, PER ALTRO MOTIVO NON POSSA ESPLETARE L'INCARICO, DOVRA' ESSERNE FATTA RICHIESTA AL VICE-PRESIDENTE DELLA CORTE. QUALORA ANCHE IL VICE-PRESIDENTE DELLA CORTE SIA CITTADINO DI UNA DELLE DUE PARTI CONTRAENTI, O PER ALTRO MOTIVO NON POSSA ESPLETARE L'INCARICO, SARA' IL MEMBRO PIU' ANZIANO DELLA CORTE INTERNAZIONALE DI GIUSTIZIA CHE NON SIA CITTADINO DELLE DUE PARTI CONTRAENTI A PROCEDERE ALLA DESIGNAZIONE.

5. IL TRIBUNALE ARBITRALE DECIDE A MAGGIORANZA. LE SUE DECISIONI SONO VINCOLANTI. CIASCUNA PARTE CONTRAENTE SOSTERRA' LE SPESE INERENTI AL PROPRIO

MEMBRO DEL TRIBUNALE ED AI PROPRI RAPPRESENTANTI NELLE UDIENZE. I COSTI RELATIVI AL PRESIDENTE ED I RIMANENTI COSTI VERRANNO SOSTENUTI IN PARTI EGUALI DALLE PARTI CONTRAENTI.

SARA' IL TRIBUNALE ARBITRALE A DETERMINARE LE PROPRIE PROCEDURE.

ARTICOLO 11

- APPLICAZIONE DI ALTRE DISPOSIZIONI

1. QUALORA UNA QUESTIONE SIA DISCIPLINATA SIA DAL PRESENTE ACCORDO CHE DA ALTRI ACCORDI INTERNAZIONALI A CUI ABBIANO ADERITO LE DUE PARTI CONTRAENTI, OVVERO DA PRINCIPI GENERALI DI DIRITTO INTERNAZIONALE, ALLE PARTI CONTRAENTI ED AI LORO INVESTITORI DOVRANNO ESSERE APPLICATE LE DISPOSIZIONI PIU' FAVOREVOLI.

2. OGNIQUALVOLTA IL TRATTAMENTO CONCESSO DA UNA DELLE DUE PARTI CONTRAENTI AGLI INVESTITORI DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE, IN CONFORMITA' ALLE PROPRIE LEGGI ED AI PROPRI REGOLAMENTI O AD ALTRE DISPOSIZIONI O AD UNO SPECIFICO CONTRATTO O AD AUTORIZZAZIONI D'INVESTIMENTO O AD UN ACCORDO DI INVESTIMENTO, SIA PIU' FAVOREVOLE DI QUELLO SANCITO DAL PRESENTE ACCORDO, SI DOVRA' APPLICARE IL TRATTAMENTO PIU' FAVOREVOLE.

3. OGNIQUALVOLTA, SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA IN CUI E' STATO EFFETTUATO L'INVESTIMENTO, ABBI A LUOGO UNA MODIFICA DELLE CONDIZIONI DELLA PROTEZIONE ACCORDATA AGLI INVESTIMENTI NELLA LEGISLAZIONE DELLA PARTE CONTRAENTE NEL CUI TERRITORIO E STATO EFFETTUATO L'INVESTIMENTO, LA PROTEZIONE ACCORDATA AI SENSI DELLA PRECEDENTE LEGISLAZIONE NON VERRA' INTACCATA.

ARTICOLO 12

- ENTRATA IN VIGORE

IL PRESENTE ACCORDO ENTRERA' IN VIGORE NEL MOMENTO IN CUI LE DUE PARTI CONTRAENTI SI SARANNO NOTIFICATE L'AVVENUTO ESPLETAMENTO DELLE RISPETTIVE PROCEDURE INTERNE.

ARTICOLO 13

- EMENDAMENTI

GLI EMENDAMENTI ALLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ACCORDO POTRANNO ESSERE CONCORDATI DALLE DUE PARTI CONTRAENTI. DETTI EMENDAMENTI DIVERRANNO EFFETTIVI

DALLA DATA IN CUI LE PARTI CONTRAENTI SI SARANNO NOTIFICATE L'AVVENUTO ESPLETAMENTO DELLE RISPETTIVE PROCEDURE NAZIONALI PER LA LORO ENTRATA IN VIGORE.

ARTICOLO 14

- DURATA E CESSAZIONE

1. IL PRESENTE ACCORDO RIMARRA' IN VIGORE PER DIECI ANNI DALLA DATA DELLA NOTIFICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 12 E RESTERA' IN VIGORE PER UN ULTERIORE PERIODO DI CINQUE ANNI, SALVO CHE UNA DELLE DUE PARTI CONTRAENTI NON LO DENUNCI PER ISCRITTO ENTRO UN ANNO DALLA SCADENZA.

2. PER GLI INVESTIMENTI EFFETTUATI PRIMA DELLA DATA DI SCADENZA, AI SENSI DEL PRECEDENTE PARAGRAFO 1 DEL PRESENTE ARTICOLO, LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI DALL'1 ALL'11 RIMARRANNO IN VIGORE PER ULTERIORI CINQUE ANNI A PARTIRE DALLE DATE DI CUI SOPRA.

IN FEDE DI CHE I SOTTOSCRITTI, DEBITAMENTE AUTORIZZATI DAI LORO RISPETTIVI GOVERNI, HANNO FIRMATO IL PRESENTE ACCORDO.

FATTO A ROMA IL DUE MAGGIO MILLENOVECENTONOVANTACINQUE, IN DUE ORIGINALI, NELLE LINGUE ITALIANA, UCRAINA ED INGLESE, TUTTI I TESTI ESSENDO UGUALMENTE AUTENTICI.

IN CASO DI DIVERGENZA, FARA' FEDE IL TESTO INGLESE.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
(FIRMA)

PER IL GOVERNO
DELL'UCRAINA
(FIRMA)

ALL'ATTO DELLA FIRMA DELL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELL'UCRAINA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, LE PARTI CONTRAENTI HANNO ALTRESI' CONCORDATO LE SEGUENTI CLAUSOLE DA CONSIDERARSI PARTI INTEGRANTI DELL'ACCORDO.

1. ATTIVITA' CONNESSE AGLI INVESTIMENTI
LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ACCORDO SI APPLICHERANNO ALTRESI' A TUTTE LE ATTIVITA' CONNESSE AGLI INVESTIMENTI.

QUESTE ATTIVITA' COMPRESERANNO IN PARTICOLARE, MA NON ESCLUSIVAMENTE: L'ORGANIZZAZIONE, IL CONTROLLO, LA GESTIONE, IL MANTENIMENTO E LA DISPONIBILITA' DI SOCIETA', FILIALI, AGENZIE, UFFICI, FABBRICHE ED ALTRE STRUTTURE PER

LA GESTIONE DEGLI AFFARI; LA STIPULA E L'ESECUZIONE DEI CONTRATTI; L'ACQUISIZIONE, L'USO, LA PROTEZIONE E LA DISPONIBILITA' DI QUALSIASI TIPO DI PROPRIETA' IVI COMPRESI I DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE; L'ASSUNZIONE DI PRESTITI; L'ACQUISTO, L'EMISSIONE E LA CESSIONE DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE E DI ALTRI TITOLI; L'ACQUISTO DI VALUTA PER IMPORTAZIONI.

2. CON RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 2

A) UNA PARTE CONTRAENTE (LE SUE AGENZIE O I SUOI RAPPRESENTANTI) POTRA'

STIPULARE CON GLI INVESTITORI DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE CHE EFFETTUAANO INVESTIMENTI DI INTERESSE NAZIONALE NEL TERRITORIO DELLE PARTI CONTRAENTI, UN ACCORDO DI INVESTIMENTO CHE REGOLERA' LO SPECIFICO RAPPORTO GIURIDICO CONNESSE A DETTO INVESTIMENTO.

B) NESSUNA DELLE DUE PARTI CONTRAENTI STABILIRA' CONDIZIONI PER L'AVVIO, L'ESPANSIONE O LA CONTINUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI CHE POSSANO COMPORTARE L'ASSUNZIONE O L'IMPOSIZIONE DI LIMITI ALLA VENDITA DELLA PRODUZIONE SUI MERCATI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI OCHE SPECIFICHI CHE LE MERCI DEBBANO ESSERE PROCURATE A LIVELLO LOCALE, O CONDIZIONI SIMILI.

C) CIASCUNA PARTE CONTRAENTE FORNIRA' MEZZI EFFICACI PER AFFERMARE RIVENDICAZIONI E FAR RISPETTARE DIRITTI RELATIVI AGLI INVESTIMENTI ED AGLI ACCORDI DI INVESTIMENTO.

D) I CITTADINI DI UNA DELLE DUE PARTI CONTRAENTI AUTORIZZATI A LAVORARE NEL TERRITORIO DELL'ALTRA IN RELAZIONE AD UN INVESTIMENTO AI SENSI DEL PRESENTE ACCORDO, AVRANNO DIRITTO A CONDIZIONI DI LAVORO ADEGUATE PER L'ESPLETAMENTO DELLE LORO ATTIVITA' PROFESSIONALI, IN CONFORMITA' ALLA LEGISLAZIONE DELLA PARTE CONTRAENTE OSPITANTE.

E) IN CONFORMITA' ALLE PROPRIE LEGGI ED AI PROPRI REGOLAMENTI, CIASCUNA PARTE CONTRAENTE REGOLERA' NELLA MANIERA PIU' FAVOREVOLE I PROBLEMI CONNESSI ALL'ENTRATA, AL SOGGIORNO, AL LAVORO ED AL MOVIMENTO NEL PROPRIO TERRITORIO DEI CITTADINI DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE IMPEGNATI IN ATTIVITA' CONNESSE CON

GLI INVESTIMENTI DI CUI AL PRESENTE ACCORDO E DEI MEMBRI DELLE LORO FAMIGLIE.

F) ALLE PERSONE GIURIDICHE COSTITUITE AI SENSI DELLE LEGGI O REGOLAMENTI IN VIGORE DI UNA PARTE CONTRAENTE, CHE SIANO DI PROPRIETA' DI O CONTROLLATE DA INVESTITORI DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE, SARA' CONSENTITO DI ASSUMERE PERSONALE DIRETTIVO DI LORO SCELTA, INDIPENDENTEMENTE DALLA NAZIONALITA', IN CONFORMITA' CON LA LEGISLAZIONE DELLA PARTE CONTRAENTE OSPITANTE.

3. CON RIFERIMENTO ALL'ART. 3

A TUTTE LE ATTIVITA' RELATIVE ALL'APPROVVIGIONAMENTO, ALLA VENDITA ED AL TRASPORTO DI MATERIE PRIME E LAVORATE, ENERGIA, CARBURANTE E MEZZI DI PRODUZIONE, NONCHE' ALTRI TIPI DI OPERAZIONI AD ESSE CONNESSE E RELATIVE AD ATTIVITA' DI INVESTIMENTO AI SENSI DEL PRESENTE ACCORDO, SARA' ACCORDATO, NEL TERRITORIO DI CIASCUNA PARTE CONTRAENTE, UN TRATTAMENTO NON MENO FAVOREVOLE DI QUELLO ACCORDATO AD ATTIVITA' ED INIZIATIVE SIMILI INTRAPRESE DA INVESTITORI DELLA PARTE CONTRAENTE OSPITANTE O DA INVESTITORI DI STATI TERZI.

4. CON RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 5

QUALSIASI MISURA ADOTTATA NEI CONFRONTI DI UN INVESTIMENTO EFFETTUATO DA UN INVESTITORE DI UNA DELLE DUE PARTI CONTRAENTI CHE SOTTRAGGA RISORSE O ALTRI BENI DALL'INVESTIMENTO O CAUSI NOTEVOLI DANNI AL VALORE DELLO STESSO, NONCHE' QUALSIASI ALTRA MISURA CHE ABBA UN EFFETTO EQUIVALENTE, SARA' CONSIDERATA UNA MISURA DI CUI AL PARAGRAFO 1 DELL'ARTICOLO 5.

5. CON RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 9

AI SENSI DELL'ART. 9 (3) (B), L'ARBITRATO SI SVOLGERA' IN CONFORMITA' AI CRITERI ARBITRALI DELLA COMMISSIONE DELLE NAZIONI UNITE PER IL DIRITTO COMMERCIALE INTERNAZIONALE (UNCITRAL), CON L'OSSERVANZA ALTRESI' DELLE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

A) IL TRIBUNALE ARBITRALE SARA' COMPOSTO DA TRE ARBITRI. QUALORA ESSI NON SIANO CITTADINI DELLE PARTI CONTRAENTI, DOVRANNO POSSEDERE LA CITTADINANZA DI STATI CHE ABBIANO RELAZIONI DIPLOMATICHE CON ENTRAMBE LE PARTI CONTRAENTI.

ALLE DESIGNAZIONI DEGLI ARBITRI CHE FOSSERO NECESSARIE AI SENSI DEL REGO-

LAMENTO UNCITRAL PROVVEDERA', NELLA SUA QUALITA' DI AUTORITA' PREPOSTA ALLA NOMINA, IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO DI ARBITRATO DELLA CAMERA DI STOCCOLMA. SEDE DELL'ARBITRATO SARA' STOCCOLMA SALVO DIVERSO ACCORDO FRA LE PARTI IN CAUSA.

B) NEL FORMULARE LA PROPRIA DECISIONE, IL TRIBUNALE ARBITRALE DOVRA' IN OGNI CASO APPLICARE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE ACCORDO, NONCHE' I PRINCIPI DI DIRITTO INTERNAZIONALE RICONOSCIUTI DALLE DUE PARTI CONTRAENTI.

IL RICONOSCIMENTO E L'ESECUZIONE DELLA DECISIONE ARBITRALE NEL TERRITORIO DELLE PARTI CONTRAENTI SARA' DISCIPLINATA DALLE RISPETTIVE LEGISLAZIONI NAZIONALI IN CONFORMITA' ALLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN MATERIA DI CUI ESSE SIANO PARTE.

IN FEDE DI CHE I SOTTOSCRITTI, DEBITAMENTE DELEGATI DAI LORO RISPETTIVI GOVERNI, HANNO FIRMATO IL PRESENTE ACCORDO.

FATTO A ROMA IL DUE MAGGIO MILLENOVECENTONOVANTACINQUE, IN DUE ORIGINALI, NELLE LINGUE ITALIANA, UCRAINA ED INGLESE, TUTTI I TESTI ESSENDO UGUALMENTE AUTENTICI.

IN CASO DI DIVERGENZE, FARA' FEDE IL TESTO INGLESE.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
(FIRMA)

PER IL GOVERNO
DELL'UCRAINA
(FIRMA)

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE UKRAINE ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS

IL GIORNO 12 SETTEMBRE 1997 SI E' PERFEZIONATO LO SCAMBIO DELLE NOTIFICHE PREVISTO PER L'ENTRATA IN VIGORE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELL'UCRAINA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO, FIRMATO A ROMA IL 2 MAGGIO 1995, LA CUI RATIFICA E' STATA AUTORIZZATA CON LEGGE 7 APRILE 1997, N. 112, PUBBLICATA NEL SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 92/L ALLA GAZZETTA UFFICIALE N. 100 DEL 2 MAGGIO 1997.

IN CONFORMITA' ALL'ART. 12, L'ACCORDO E' ENTRATO IN VIGORE IL GIORNO
12
SETTEMBRE 1997.
G.U. 21.01.1998 N. 016